

A - AGEVOLAZIONI PER ASSICURATI INDIVIDUALI -

Art.5 cond.gen.: Abolizione del costo di polizza.-

Provvedimenti di carattere speciale:

a) Estensione della sospensione del pagamento del premio anche al caso di malattia di durata superiore ai tre mesi alle stesse condizioni che per la disoccupazione.-

b) Premio di natalità.- Pagamento di metà capitale ed esonero del pagamento dei premi quando l'assicurato abbia 6 figli viventi nati dopo la stipulazione della polizza.- Pagamento dell'altra metà di capitale a scadenza.-

c) Rischio invalidità.- (esclusione di alcune categorie di lavoratori e sempre che il contratto scada non oltre il 60° anno di età) - Pagamento di metà della somma assicurata al riconoscimento dell'invalidità; pagamento dell'altra metà della somma assicurata dopo 5 anni di invalidità.-

B - AGEVOLAZIONI PER ASSICURATI APPARTENENTI A COLLETTIVITA' - (quando intervenga alle trattative la competente associazione sindacale)
Art.5.- Abolizione del secondo periodo di carenza.-

C - AGEVOLAZIONI AGLI ASSICURATI DI CUI SUB B) - (quando il datore di lavoro concorre al pagamento dei premi.-

Applicazione di tariffe e rateazioni speciali da stabilirsi caso per caso.-

Le clausole anzidette e il testo delle nuove condizioni di polizza vengono sottoposti dal Direttore Generale al Comitato e al Consiglio per l'approvazione.-

Il Comitato delibera di trasmettere le suddette proposte al Consiglio con parere favorevole nell'intesa che il testo delle nuove condizioni di polizza sarà riveduto per la parte giuridica dal